

REGOLAMENTO (CEE) N. 3732/81 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/79, recante sospensione delle importazioni di calamari o totani congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, terzo comma,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2420/79 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 280/81⁽⁴⁾, le importazioni in Italia di calamari o totani congelati sono state sospese per un periodo indeterminato;

considerando che i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 sono stati fissati con regolamento

(CEE) n. 3730/81 della Commissione⁽⁵⁾ e che occorre pertanto adeguare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2420/79 in conformità delle modifiche introdotte per detti prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2420/79 è modificato come segue:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento (in ECU/t)
03.03 B IV a) 1	Calamari o totani: ex aa) <i>Ommastrephes sagittatus</i> ex bb) <i>Todarodes sagittatus</i> e <i>Illex sp.p.</i>	} 879

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1981, pag. 23.

⁽⁵⁾ Vedi pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale.